

## **Informazioni relative alla procedura di casi Commissione paritetica di fiducia (CPF) ergoterapia H+ - santésuisse/LAINF/AM/AI**

### **Informazioni generali**

#### **1. Basi legali secondo la LAMal**

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) conosce due diverse situazioni che, nell'ambito delle assicurazioni sociali di malattia, possono prodursi in caso di controversie.

Le controversie tra un assicuratore malattia e una persona assicurata sono regolate con un'ordinanza, che successivamente può essere sottoposta, per giudizio, al Tribunale cantonale o federale delle assicurazioni (cfr. LAMal art. 80, 85 bis 88 e 91).

Le controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni (per quanto attiene agli assicuratori malattia e Ospedali / Cliniche / Case di cura) possono essere sottoposte direttamente al Tribunale arbitrio cantonale e successivamente al Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. LAMal art. 89 e 91). Con l'introduzione, nel 1996, della nuova legge federale sull'assicurazione malattie l'obbligo di fare appello, prima del giudizio del Tribunale arbitrio, ad una commissione paritetica di fiducia (CPF) è decaduto. Considerato però come nel passato la CPF ha dato buona prova della sua utilità per gli ergoterapisti indipendenti, i partner contrattuali H+ e santésuisse si sono accordati per istituzionalizzare questa istanza di conciliazione anche per questo contratto. Tale istanza vuole contribuire ad applicare meglio le disposizioni di legge e del contratto (cfr. art. 7 della convenzione tariffale H+ - santésuisse, così come l'accordo separato in merito alla commissione paritetica di fiducia). La CPF funge da istanza di conciliazione pregiudiziale per tutte le divergenze d'opinione sull'applicazione della tariffa per ergoterapia.

#### **Basi legali per gli assicuratori sociali federali (LAINF, AM, AI)**

Una CPF funge da istanza di conciliazione contrattuale per le controversie, secondo l'art. 7 della convenzione tariffale H+ - LAINF-AM-AI come pure la convenzione separata sulla Commissione paritetica di fiducia.

#### **Compiti / competenze della CPF**

La CPF è unicamente competente per i casi in cui vi sia una controversia tra un assicuratore e un/a Ospedale / Clinica / Casa di cura, derivante dall'applicazione concreta della convenzione tariffale. La CPF non è quindi un ufficio informazioni né tanto meno, e in maniera più generale, un „muro del pianto“. Nel caso di procedure davanti al tribunale arbitrio o a quello federale delle assicurazioni, alle parti coinvolte possono essere imposti termini e obbligazioni precisi (ad es.: inoltro di prove, documenti, ecc.).

La CPF, diversamente dalle istanze giudiziarie, non possiede potere decisionale. Essa può dunque deliberare unicamente quale istanza di conciliazione e quindi le sue decisioni diventano vincolanti solo nel caso in cui vengano accettate da entrambe le parti.

La CPF presenterà una proposta di conciliazione anche nei casi in cui una delle parti non dovesse esprimersi o lo facesse solamente in modo parziale in merito alla situazione. Al contrario, nelle procedure davanti al Tribunale arbitrio/Tribunale federale delle assicurazioni, alle parti in causa possono essere imposti termini e ampie obbligazioni (ad

## **Informazioni relative alla procedura di casi Commissione paritetica di fiducia (CPF) ergoterapia H+ - santésuisse/LAINF/AM/AI**

es.: inoltro di prove, documenti, ecc.). Per le procedure davanti alla CPF non si percepiscono costi, salvo nel caso di parti che agiscono intenzionalmente.

### **2. Iter procedurale davanti alla CPF**

Dopo aver inoltrato la documentazione completa alla CPF, viene innanzitutto lasciata la possibilità alla controparte di prendere posizione e di esprimere il proprio punto di vista. Se necessario la CPF richiede ulteriori informazioni e maggiore documentazione o ne sottolinea la carenza.

Se, entro 4 mesi dall'inoltro di una documentazione completa, la CPF non riesce a sottoporre una proposta di conciliazione, o se quest'ultima viene rifiutata da una delle parti, è possibile adire il tribunale arbitrario competente (cfr. art. 6 cpv. 5 dell'accordo sulla CPF).

***Se una procedura è portata davanti a un tribunale arbitrario o al Tribunale federale delle assicurazioni, le parti in causa hanno l'obbligo di informare la CPF sul verdetto finale.***